

[865]

IL CONTRATTO È «CONVERTITO» CON UN RISARCIMENTO

☞ Sono stato assunto in banca con un contratto a tempo determinato, ai sensi del Dlgs 6 settembre 2001, n. 368, il 12 ottobre 2009 fino al 31 marzo 2010, prima prorogato fino al 30 settembre 2010, e successivamente fino al 30 dicembre 2010 senza pause né interruzioni, né cambiamento di mansioni.

Sembra spettarmi il contratto a tempo indeterminato attraverso l'impugnazione del licenziamento. Il "collegato lavoro" modifica la tempistica di impugnazione del licenziamento fissandola in 60 giorni dalla sua comunicazione: all'articolo 32, comma 4, recita «per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine».

La scadenza del termine va intesa dall'entrata in vigore del collegato o dalla scadenza del contratto?

Al comma 5 dello stesso articolo 32 del collegato si stabilisce l'indennità cui il datore di lavoro è obbligato in caso di conversione del contratto. È implicita anche la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ha chiarito il ministro Sacconi?

Francesco Del Gatto – TORRE DEL GRECO

L'articolo 32, comma 4, lettera a) del Collegato lavoro dispone che «le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi dell'articolo 1, 2, e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine».

Con l'inciso «con decorrenza dalla scadenza del termine» si deve intendere che il termine di 60 giorni decorre dal momento della scadenza del contratto a termine.

Il comma 5 dell'articolo 32 dispone che il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato». Tale disposizione si riferisce al caso prospettato dal lettore di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e, quindi, la conversione del contratto si cumula al risarcimento.